



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>228</u>	del <u>24 MAG. 2016</u>
<p>Oggetto: Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..</p>	
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

SP

[Handwritten signature]

Deliberazione n. 228Riunione del 26 MAG. 2016

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota n. 50 del 17 maggio 2016 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.1 del 28 gennaio 2016 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 4 del 13 maggio 2016, giusta delega rilasciata dal Consiglio Federale.

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.1 del 28 gennaio 2016 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 4 del 13 maggio 2016.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante, e dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio federale nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile

Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro CherubiniAllegato n.....*1*.....Deliberazione n.....*228*.....Riunione del.....*24 MAG. 2016*.....ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTIRoma, *19* MAG. 2016**RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE**

Oggetto: **Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe, con nota n. 50 del 17 maggio 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 1 del 28 gennaio 2016 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 4 del 13 maggio 2016.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

FD



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 228
Riunione del 24 MAG. 2016.



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

F.I.KBMS

FEDERAZIONE ITALIANA
DI
KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

47

[Signature]

**Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe
 Regolamento Federale di Giustizia Sportiva**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - <i>AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI GENERALI</i>	5
Art. 2 - <i>NORME DI COMPORTAMENTO</i>	5
Art. 3 - <i>RESPONSABILITA'</i>	5
Art. 4 - <i>VINCOLO DI GIUSTIZIA</i>	6
Art. 5 - <i>OBBLIGO DI DENUNCIA E COLLABORAZIONE</i>	6
TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE	6
Art. 6 - <i>FRODE SPORTIVA</i>	6
Art. 7 - <i>L'INFRAZIONE</i>	7
Art. 8 - <i>DICHIARAZIONI LESIVE</i>	7
Art. 9 - <i>ILLECITO SPORTIVO</i>	7
Art. 10 - <i>ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE</i>	8
Art. 11 - <i>MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE</i>	8
Art. 12 - <i>RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</i>	8
Art. 13 - <i>COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE</i>	8
Art. 14 - <i>VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO</i>	8
Art. 15 - <i>INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI E RICHIESTA FORZA PUBBLICA</i>	8
Art. 16 - <i>AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA</i>	8
Art. 17 - <i>ALTRE INFRAZIONI</i>	9
Art. 18 - <i>OBBLIGO DI DENUNCIA</i>	9
TITOLO III - SANZIONI	9
Art. 19 - <i>TIPOLOGIA DELLE SANZIONI</i>	9
Art. 20 - <i>AMMONIZIONE</i>	9
Art. 21 - <i>AMMONIZIONE CON DIFFIDA</i>	9
Art. 22 - <i>SANZIONE PECUNIARIA</i>	9
Art. 23 - <i>CONFISCA PARZIALE O TOTALE DEI PREMI</i>	9
Art. 24 - <i>SQUALIFICA DEL TESSERATO</i>	10
Art. 25 - <i>NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO</i>	10
Art. 26 - <i>RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE</i>	10
Art. 27 - <i>PENALIZZAZIONE</i>	10
Art. 28 - <i>SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'</i>	10
Art. 29 - <i>SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO</i>	10
Art. 30 - <i>TUTELA DELL'ONORABILITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI</i>	10
Art. 31 - <i>INTERDIZIONE DA CARICHE FEDERALI</i>	10
Art. 32 - <i>INIBIZIONE PERPETUA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI</i>	10
Art. 33 - <i>RADIAZIONE</i>	11
TITOLO IV - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.....	11
Art. 34 - <i>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI</i>	11
Art. 35 - <i>TENTATIVO DI INFRAZIONE</i>	11
Art. 36 - <i>RECIDIVA</i>	11
Art. 37 - <i>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</i>	12
Art. 38 - <i>CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</i>	12
Art. 39 - <i>CIRCOSTANZE ATTENUANTI</i>	12
Art. 40 - <i>CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI</i>	13
Art. 41 - <i>VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE</i>	13
Art. 42 - <i>CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI</i>	13

TITOLO V - CAUSE DI ESTINZIONE.....	13
<i>Art. 43 - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI</i>	13
<i>Art. 44 - PRESCRIZIONE</i>	13
<i>Art. 45 - AMNISTIA</i>	13
<i>Art. 46 - INDULTO</i>	14
<i>Art. 47 - GRAZIA</i>	14
<i>Art. 48 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING</i>	14
TITOLO VI - ORGANI DI GIUSTIZIA.....	14
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	14
<i>Art. 49 - ORGANI DI GIUSTIZIA E UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE</i>	14
<i>Art. 50 - ATTRIBUZIONI</i>	15
<i>Art. 51 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA</i>	15
CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	16
<i>Art. 52 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA</i>	16
<i>Art. 53 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA</i>	16
<i>Art. 54 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO</i>	16
CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO.....	16
<i>Art. 55 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA</i>	16
<i>Art. 56 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA</i>	17
<i>Art. 57 - COMUNICAZIONI</i>	17
<i>Art. 58 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA</i>	17
<i>Art. 59 - SOSPENSIONE FERIALE</i>	17
CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI.....	18
SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA	18
<i>Art. 60 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI</i>	18
<i>Art. 61 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE</i>	18
<i>Art. 62 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE</i>	18
<i>Art. 63 - NOMINA NELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA</i>	18
SEZIONE II – PROCEDIMENTI	19
<i>Art. 64 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE</i> 19	
<i>Art. 65 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI</i>	19
<i>Art. 66 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE</i>	19
<i>Art. 67 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI</i>	19
<i>Art. 68 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE</i>	19
<i>Art. 69 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO</i>	20
CAPO V – GIUDICI FEDERALI	20
SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA	20
<i>Art. 70 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI</i>	20
<i>Art. 71 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI</i>	20
SEZIONE II – PROCEDIMENTI.....	21
<i>Art. 72 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO</i>	21

40

at

Art. 73 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO.....	21
Art. 74 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO.....	21
Art. 75 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA.....	22
Art. 76 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI.....	22
Art. 77 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO.....	22
Art. 78 - MISURE CAUTELARI.....	23
Art. 79 - INTERVENTO DEL TERZO.....	23
Art. 80 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE	23
Art. 81 - ASSUNZIONE DELLE PROVE.....	24
Art. 82 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO.....	24
Art. 83 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI.....	25
Art. 84 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI.....	25
CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE.....	26
SEZIONE I – NOMINA E FUNZIONI.....	26
Art. 85 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale.....	26
Art. 86 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE.....	26
Art. 87 - Attribuzioni del Procuratore federale.....	27
SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE.....	27
Art. 88 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE.....	27
Art. 89 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE.....	27
Art. 90 - ASTENSIONE.....	28
Art. 91 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI.....	28
Art. 92 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE.....	28
SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT.....	29
Art. 93 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	29
Art. 94 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI.....	29
Art. 95 - RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT.....	29
CAPO VII – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT.....	30
Art. 96 - RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT.....	30
CAPO VIII – REVISIONE E REVOCAZIONE.....	30
Art. 97 - REVISIONE E REVOCAZIONE.....	30
TITOLO VI - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI.....	30
Art. 98 - RIABILITAZIONE.....	31
TITOLO VII - COLLEGIO ARBITRALE.....	31
Art. 99 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA, COLLEGIO ARBITRALE E PROCEDIMENTO	31
Art. 100 - PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE.....	32
TITOLO VIII – NORME FINALI.....	33
Art. 101 - DISPOSIZIONI FINALI.....	33

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.KBMS (il "**Regolamento**") si applica a tutti i soggetti Affiliati (art. 4 dello Statuto), Tesserati (art. 7 dello Statuto) e ai Gruppi aggregati (art. 17 dello Statuto) i quali sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.KBMS (lo "**Statuto**") e dei Regolamenti Federali, dei Principi emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali. Nel presente Regolamento il termine "**Società**" indica genericamente le associazioni, le società cooperative, le società di capitali e gli altri organismi sportivi indicati come "**Affiliati**" dall'art. 4 dello Statuto.
2. L'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione sono garantiti dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
3. Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. I soggetti Affiliati, Tesserati e i Gruppi aggregati, comunque soggetti all'osservanza dello Statuto, delle norme Federali, dei Principi emanati dal CONI e del Codice della Giustizia Sportiva devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva nello svolgimento di qualsiasi attività di natura agonistica, economica e sociale, e che non sia comunque in contrasto con le finalità della F.I.KBMS
2. I soggetti Affiliati, Tesserati e i Gruppi aggregati che commettono infrazioni rispetto alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che con giudizi e rilievi pubblici comunque ledono la dignità, il decoro, il prestigio della F.I.KBMS, dei suoi organi o di persone operanti nell'ambito federale incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
3. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono obbligati, se convocati, a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva e a fornire con tempestività la documentazione e le informazioni, anche scritte, richieste. Sono altresì tenuti a presentarsi se convocati dalla Commissione CONI di indagine sul doping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito.
4. E' fatto obbligo a tutti gli Affiliati, Tesserati e Gruppi aggregati, che siano venuti a conoscenza del fatto che sia stato posto o stia per essere posto in essere un illecito sportivo o avuto notizia di altre infrazioni disciplinari, di informare immediatamente la Procura Federale.
5. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla F.I.KBMS
6. I Tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
7. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in merito ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono obbligati ad osservare le norme dello Statuto, dei Principi emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva nonché di tutti i Regolamenti Federali. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Principi emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, dei Regolamenti Federali e di tutte le altre norme, emanati dagli Organi Federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
2. I soggetti Affiliati, Tesserati e i Gruppi aggregati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. La responsabilità dei Tesserati è personale. Essi rispondono delle loro azioni od omissioni, nonché, nei casi tassativamente previsti, a titolo di presunzione o di responsabilità oggettiva.
4. Gli Affiliati e i Gruppi aggregati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranei. In tal caso, potranno essere ritenuti non responsabili

se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti che gli stessi non hanno partecipato all'illecito o ne abbiano ignorato il verificarsi.

5. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società Affiliate e dei Gruppi aggregati sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati/Tesserati/Gruppi aggregati medesimi.
6. La responsabilità oggettiva sussiste anche nella ipotesi di violazione delle norme antidoping da parte dei soggetti Tesserati.

Art. 4 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. Tutti coloro che aderiscono alla F.I.KBMS si impegnano a non adire altre autorità che non siano gli Organi di Giustizia Sportiva Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.KBMS.
2. Si intendono qui richiamate le disposizioni concernenti il vincolo di giustizia di cui all'art. 59 dello Statuto federale.
3. L'inosservanza del presente vincolo di giustizia e della successiva clausola compromissoria comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

Art. 5 - OBBLIGO DI DENUNCIA E COLLABORAZIONE

1. I Dirigenti Federali, gli Ufficiali di gara e ogni altro tesserato sono tenuti a segnalare agli Organi di Giustizia le violazioni dello Statuto, dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché la generalità del Tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
3. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono. La mancata presenza, senza giustificato motivo, alle convocazioni degli Organi di Giustizia costituisce infrazione disciplinare.

TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE

Art. 6 - FRODE SPORTIVA

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di Atleti non Tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società responsabile ed in particolare del Presidente e del Dirigente accompagnatore.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'Art. 1) della Legge 401/1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa.
3. Pone in essere atti o comportamenti fraudolenti tendenti ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale;
4. Pone in essere atti o comportamenti fraudolenti tendenti ad eludere le norme per la affiliazione o la riaffiliazione e/o il tesseramento, ovvero per la partecipazione alle assemblee Federali, ovvero per l'assunzione di incarichi Federali;
5. La frode sportiva comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 300 ad un massimo di Euro 2000.

Art. 7 - L'INFRAZIONE

1. Costituiscono infrazione tutti i comportamenti, sia in ambito federale che associativo, che violino le norme di cui ai principi sanciti dallo Statuto, dai Regolamenti Federali e da tutte le disposizioni Federali secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. I Tesserati, gli Affiliati e i Gruppi aggregati non possono essere puniti se non quando abbiano commesso un fatto espressamente previsto quale infrazione dalle norme Federali, né con sanzioni, che non siano dalle stesse norme stabilite.
3. I Tesserati, i soggetti Affiliati e i Gruppi aggregati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale vigente nel momento in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
4. I Tesserati, i soggetti Affiliati e i Gruppi aggregati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale posteriore, non costituisce infrazione e, se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione ed ogni altro effetto disciplinare.
5. Se la normativa federale del tempo in cui fu commessa l'infrazione e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli a chi ha commesso l'infrazione, salvo che sia stata emanata pronuncia di condanna non più soggetta ad impugnazione.

Art. 8 - DICHIARAZIONI LESIVE

1. E' fatto divieto ai Tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.KBMS, dei suoi organi, organismi tecnici e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Il Tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese a tre anni. In tale ipotesi il soggetto Affiliato di appartenenza del Tesserato è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
3. Le somme incassate dalla F.I.KBMS per le sanzioni inflitte ai sensi del presente Regolamento saranno utilizzate dalla stessa allo scopo di finanziare le competizioni internazionali della squadra nazionale e/o per promuovere la propria attività.

Art. 9 - ILLECITO SPORTIVO

Commette illecito sportivo chiunque:

1. Compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica;
2. Induce, con artifici o raggiri, taluno in errore o procura per se o per altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività federale.
3. Coloro che ricoprono incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e formazione: Ufficiali di Gara, Consiglieri Federali e Regionali, Delegati Regionali e Tecnici Nazionali e Regionali, Ispettori, che vengono a conoscenza di atti costituenti violazione disciplinare hanno dovere di farne denuncia.
4. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per il tesserato da sette mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione da una o più gare, manifestazioni e campionati Federali, fino alla radiazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'illecito sportivo sia stato commesso da soggetto non tesserato o da tesserato non appartenente al soggetto affiliato comunque avvantaggiato da tale illecito, l'affiliato stesso è punito, salvo quanto previsto dal comma successivo, con la sanzione della penalizzazione da una o più gare, manifestazioni e campionati Federali.
6. Gli Affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri Tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'Affiliato o dei propri Tesserati, da altri soggetti.
7. Il Tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale.

Art. 10 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE

Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e di materiale considerati doping. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerate doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dalle Norme Sportive Antidoping. Le sanzioni comminate esplicano efficacia anche presso le altre Federazioni.

Art. 11 - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE

1. Ai soggetti Affiliati, Tesserati e ai Gruppi aggregati è fatto divieto di organizzare o partecipare a manifestazioni sportive agonistiche, preagonistiche e amatoriali non autorizzate dagli organi competenti della F.I.KBMS
2. Agli Affiliati, ivi compresi gli organizzatori ed i loro collaboratori possono essere erogate sanzioni inibitive o pecuniarie, anche cumulativamente, mentre ai Tesserati partecipanti possono essere erogate solo sanzioni inibitive.

Art. 12 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Art. 13 - COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. L'Affiliato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante è assoggettato automaticamente ad una delle sanzioni inibitive previste nei successivi articoli.
2. Gli Organi di Giustizia possono commutare la sanzione pecuniaria fino a € 250,00 (duecentocinquanta/00) in una sanzione inibitiva di giorni 90 (novanta); oltre a € 250,00 (duecentocinquanta/00) la sanzione inibitiva è aumentata di ulteriori 15 (quindici) giorni per ogni € 50,00 (cinquanta/00) o frazione di essi.
3. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta una sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:
 - a) fissare il termine improrogabile del pagamento;
 - b) determinare la sanzione inibitiva di eventuale commutazione.
4. La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed estingue il debito. Non può essere proposto appello avverso la commutazione.
5. L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta commutazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 14 - VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

1. L'atleta che richiama la tessera federale tramite più Affiliati contemporaneamente è punito con la sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Art. 15 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI E RICHIESTA FORZA PUBBLICA

1. L'Affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza, da parte dei propri sostenitori, è punito con sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, con la squalifica fino ad un massimo di un anno.
2. La mancata richiesta della forza pubblica, in occasione delle competizioni, comporta l'aggravamento delle sanzioni nei confronti degli organizzatori.

Art. 16 - AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA

1. L'aggressione o il tentativo di aggressione fisica o verbale nei confronti di un Ufficiale di gara è punita con la sanzione inibitiva da 6 (sei) mesi fino alla radiazione.

Art. 17 - ALTRE INFRAZIONI

1. Qualsiasi violazione dei doveri e degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali è comunque soggetta alle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 20 e seguenti.

Art. 18 - OBBLIGO DI DENUNCIA

1. L'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.
2. Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti, le patenti d'auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.

TITOLO III - SANZIONI**Art. 19 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI**

1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) confisca parziale o totale dei premi;
 - e) squalifica del Tesserato;
 - f) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - g) retrocessione all'ultimo posto nella classifica finale;
 - h) penalizzazione;
 - i) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - k) sospensione del diritto di rappresentanza di un affiliato;
 - l) sospensione cautelare;
 - m) interdizione da cariche Federali;
 - n) inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali;
 - o) radiazione.

Art. 20 - AMMONIZIONE

1. L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Art. 21 - AMMONIZIONE CON DIFFIDA

1. L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Art. 22 - SANZIONE PECUNIARIA

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla F.I.KBMS una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante da un minimo di Euro 25,00 (venticinque//00) sino ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00).

Art. 23 - CONFISCA PARZIALE O TOTALE DEI PREMI

1. Consiste nella confisca parziale o totale di premi rilasciati a favore del Tesserato o dell'Affiliato.

Art. 24 - SQUALIFICA DEL TESSERATO

1. La squalifica del Tesserato, consiste nella sospensione dall'attività sportiva federale per un tempo determinato da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni con il ritiro della tessera dell'affiliato e comporta il divieto di iscriversi a competizioni nazionali ed internazionali per tutta la durata della sanzione.

Art. 25 - NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato in gara da un atleta o da una squadra.

Art. 26 - RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE

1. La sanzione consiste nella retrocessione dell'atleta o della squadra all'ultimo posto nella classifica finale della competizione.

Art. 27 - PENALIZZAZIONE

1. La penalizzazione consiste nella perdita di punti da un minimo di 10 ad un massimo di 30 già conseguiti dal tesserato nell'ambito della Ranking List Nazionale dell'anno sportivo in corso.

Art. 28 - SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'

1. La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'Affiliato a richiedere e ad organizzare qualsiasi manifestazione sportiva ed a partecipare a qualsiasi competizione con nulla osta federale o Gare nel periodo di validità della sanzione.

Art. 29 - SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di rappresentare il soggetto Affiliato in tutti gli organismi e nelle manifestazioni Federali.

Art. 30 - TUTELA DELL'ONORABILITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del Coni deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del Coni si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Art. 31 - INTERDIZIONE DA CARICHE FEDERALI

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche Federali per un tempo determinato.

Art. 32 - INIBIZIONE PERPETUA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche Federali.

Art. 33 - RADIAZIONE

1. La radiazione consiste nella esclusione dalla F.I.KBMS in via definitiva degli Affiliati o dei Tesserati.
2. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli Affiliati e dei Tesserati della F.I.KBMS di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della F.I.KBMS.
3. L'Affiliato ed il Tesserato radiati vengono segnalati al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

TITOLO IV - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 34 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI


1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze previste dal presente Regolamento.
2. La qualifica di Dirigente Federale o di Affiliato, di Ufficiale di Gara, di Insegnante Tecnico deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante.
3. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore ad € 25,00 (venticinque/00) ed in misura superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
4. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni.
5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
6. Quando viene accertato che il risultato conseguito in una competizione è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione di punteggi utili all'Affiliato ed al Tesserato per classifiche, graduatorie e attribuzione di voti plurimi;
 - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.

Art. 35 - TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. L'Affiliato ed il Tesserato che compiano atti idonei in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con sanzione meno grave rispetto a quella che sarebbe irrogata nel caso in cui l'azione si fosse compiuta o l'evento si fosse verificato diminuito da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 36 - RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il sanzionato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.



3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate tra i numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale degli Organi di giustizia decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle sanzioni nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 37 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. La sanzione disciplinare è aumentata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili circostanze aggravanti.
2. Sono circostanze aggravanti dell'infrazione quando non ne sono elementi costitutivi:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni Federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare ad altri un vantaggio.

Art. 38 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 39 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.



Art. 40 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 41 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 42 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o prevalenza.
2. Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

TITOLO V - CAUSE DI ESTINZIONE**Art. 43 - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI**

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
 - a) prescrizione;
 - b) amnistia.
2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:
 - a) indulto;
 - b) grazia;

Art. 44 - PRESCRIZIONE

1. Le infrazioni si prescrivono nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 89.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle norme sportive antidoping, si prescrivono in 8 anni.

Art. 45 - AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione e le eventuali pene accessorie. La amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
2. Per i giudizi in corso, relativi ad infrazioni comprese nel provvedimento de quo, l'organo giudicante dovrà dichiarare il non luogo a procedere.

3. La concessione dell'amnistia è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.
4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi.

Art. 46 - INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
2. La concessione dell'indulto è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale; previa deliberazione che ne stabilisca i termini.
3. Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica al cumulo delle sanzioni una sola volta.
4. L'indulto non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. L'indulto non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.

Art. 47 - GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam"; estingue, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave, può essere adottata solo su domanda scritta dell'interessato ed inviata con raccomandata a.r. al Presidente Federale.
2. La grazia è un provvedimento che :
 - presuppone una sentenza irrevocabile;
 - non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non disponga diversamente;
 - può essere adottato, previa domanda scritta del tesserato;
3. La concessione della grazia è provvedimento di esclusiva competenza del Presidente Federale.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso, se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni, dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 48 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei Principi di Giustizia Sportiva, i provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto, non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO VI - ORGANI DI GIUSTIZIA

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 49 - ORGANI DI GIUSTIZIA E UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice sportivo nazionale e la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello;
 - b) Il Tribunale federale e la Corte Federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una



- dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'Ufficio del Procuratore federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
 5. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
 6. Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma 4, con la Procura federale coopera la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
 7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 50 - ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 51 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. Nei casi di cui all'art. 32 dello Statuto, la Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi nazionali, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, anche in funzione di Corte sportiva di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;



c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 49, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 52 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 53 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado; è pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 54 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 55 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 56 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500,00 (cinquecento/00) euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 57 - COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, accessibile con il *link* dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 58 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 59 - SOSPENSIONE FERIALE

1. Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 60 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati, fermo restando quanto previsto al successivo art. 65, comma 2;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricasazione del medesimo giudice.

Art. 61 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

Art. 62 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 63 - NOMINA NELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello e sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

3. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
4. Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 64 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 65 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. In caso di procedimento innanzi al Giudice sportivo avente ad oggetto l'omologazione dei risultati, ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. a), qualora non sia stata presentata alla Direzione di Gara apposita contestazione prima dello svolgimento del turno di gara successivo a quello cui la contestazione si riferisce, l'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Giudice sportivo non può modificare il risultato omologato.
3. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 66 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 67 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 68 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 69 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V - GIUDICI FEDERALI**SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA****Art. 70 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI**

1. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
2. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
3. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 71 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 4. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui che svolge le funzioni di presidente.
 5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 72 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Art. 73 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova, altresì, applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 74 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 75 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA


1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 76 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o Affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 75, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 77 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.



3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 78 - MISURE CAUTELARI

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 83, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 82 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 79 - INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 80 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisioni non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 81 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 82 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 80 e 81 del presente Regolamento.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 83 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 2
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Art. 84 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato

non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I – NOMINA E FUNZIONI

Art. 85 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale al quale possono aggiungersi, a discrezione del Consiglio Federale, un Sostituto Procuratore e/o un Procuratore Aggiunto.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. I Procuratori aggiunti nel numero stabilito dallo statuto federale, sono nominati dal Consiglio Federale previo parere del Procuratore federale. I sostituti Procuratori nel numero stabilito dallo statuto federale, sono nominati dal Consiglio Federale previo parere del Procuratore federale. I Procuratori aggiunti e i sostituti Procuratori scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale, il Sostituto Procuratore ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Sostituto Procuratore e/o il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale e lo sostituiscono in caso d'impedimento.

Art. 86 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 71, comma 2, del presente Regolamento o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 71, comma 2, del presente Regolamento nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 87 - Attribuzioni del Procuratore federale


1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Lo Statuto assicura l'indipendenza del Procuratore, del Sostituto Procuratore e del Procuratore Aggiunto, che in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono previste dal Regolamento di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI.

SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE**Art. 88 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE**

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, Affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 91.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Le notizie di illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore federale esclusivamente se:
 - a) è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante;
 - b) il segnalante risulta tesserato o Affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria ovvero se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 89 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.



3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 88, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 90 - ASTENSIONE

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 91 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 88, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 92 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base





degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma I non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 93 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle sue specifiche attribuzioni. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 94 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 95 - RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.
2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 96 - RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, da delibere della Giunta nazionale del CONI nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del Codice della Giustizia Sportiva in quanto compatibile.
4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO VIII – REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 97 - REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale d'appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.


TITOLO VI - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

Art. 98 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte federale di appello su istanza del sanzionato, da presentarsi al medesimo organo in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi tre (3) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia stata estinta;
 - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Corte federale di appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici (15) giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Corte federale di appello che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede, inoltre, nel termine di sette (7) giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due (2) anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette (7) anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due (2) anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte federale di appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova sanzione.

TITOLO VII - COLLEGIO ARBITRALE**Art. 99 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA, COLLEGIO ARBITRALE E PROCEDIMENTO**


1. Tutti gli Affiliati e Tesserati e coloro che aderiscono alla F.I.KBMS, riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia di natura meramente patrimoniale che dovesse tra loro insorgere, avente ad oggetto diritti disponibili, per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale degli Organi Federali di Giustizia Sportiva o nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, così come previsto all'art. 60 dello Statuto.
2. Il Collegio Arbitrale è composto dal Presidente del Collegio Arbitrale e da due membri nominati dalle parti secondo le previsioni del presente articolo.
3. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente della Corte federale di appello, comunicando nel contempo il nominativo del componente del Collegio di propria spettanza.
4. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.
5. Alla lettera raccomandata dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.
6. Entro il termine di cui sopra, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Corte federale di appello, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio di propria pertinenza. Dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.
7. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine suindicato, il Presidente della Corte federale di appello procederà d'ufficio alla designazione dell'altro componente del Collegio.
8. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.



9. Qualora inoltre gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente della Corte federale di appello provvederà a nominarlo.
10. Nominato, il Presidente del Collegio stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte, nonché alla parte ricorrente ed alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato.
11. Debbono essere assegnati alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le repliche.
12. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.
13. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata, con esclusione dei Tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione e dei dirigenti Federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta.
14. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere ammissione di eventuali prove testimoniali.
15. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

Art. 100 - PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità di procedura.
2. Gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dalla nomina del Presidente.
3. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
4. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
5. Le dimissioni rassegnate successivamente alla emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
6. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
7. Deve contenere:
 - l'indicazione delle parti
 - l'esposizione sommaria dei motivi
 - il dispositivo
 - la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
8. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
9. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
10. Il lodo deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, a cura del Presidente presso la Segreteria della F.I.KBMS entro il termine di trenta giorni dalla sua sottoscrizione.
11. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione tempestiva alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.
12. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed inappellabili.
13. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare.
14. La Segreteria Federale trascorsi trenta giorni dal deposito del lodo, senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, denuncia il fatto alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare. Analoga denuncia dovrà essere effettuata dal Collegio nei confronti di qualunque tesserato o affiliato a carico del quale emergano, dall'esame dei documenti, elementi che facciano configurare eventuali ipotesi di responsabilità.



TITOLO VIII – NORME FINALI**Art. 101 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento di Giustizia entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta del CONI o da altro atto equivalente.
2. Le disposizioni di cui agli art. 49 commi 3 e 5 , e all'art. 51, comma 1, si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere, entro trenta giorni, le dichiarazioni conseguenti anche in relazione alle sopravvenute incompatibilità.
3. Il presente Regolamento di Giustizia entra in vigore il 1 aprile 2016, fatte salve le attribuzioni del Coni.